

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE NONA**

In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (OMISSIS) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 vertente

TRA

SOCIETA' MUTUATARIA E FIDEIUSSORI

-attori e opposenti-

E

BANCA

-convenuta e opposta-

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.10.2013 gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.(omissis) del 2013 che li aveva condannati, in tra, loro la Srl quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori, a pagare alla Banca la somma di €. 925.923,40 oltre interessi convenzionali, relativa per € 609.503,09 al saldo passivo del conto sofferenza n. (omissis) (già conto corrente n. omissis acceso presso l'agenzia n.8 di Roma) e per € 316.420,31 al debito residuo per un finanziamento ipotecario. Hanno dedotto gli opposenti che il decreto ingiuntivo non considerava la somma di € 320.269,35 pagata dai due fideiussori in data 18.09.2013 tramite due assegni per € 150.000,00 e per € 170.269,35 per il mutuo ipotecario e che, peraltro, sia il rapporto di conto corrente che il finanziamento prevedevano interessi passivi anatocistici e usurari e che la Banca aveva inoltre applicato condizioni e costi indebiti. Per cui hanno chiesto lo svolgimento di consulenza tecnica contabile di ufficio per rideterminare l'effettivo saldo dei due rapporti bancari.

Si è costituita in giudizio la Banca rispondendo che il versamento di € 320.269,35 era avvenuto dopo l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo, per cui ovviamente non vi era considerato.

Nel merito ha dedotto che erano sempre stati applicati, nei due rapporti, interessi e altre voci conformi alle previsioni di legge e ai contratti tra le parti. Per cui ha chiesto il rigetto delle domande attrici.

Il Giudice ha disposto svolgersi consulenza tecnica di ufficio, nominando ct il dott. (omissis).

Acquisita la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 marzo 2016 sulle conclusioni delle parti rassegnate come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria sono confermati i crediti invocati dalla Banca. Infatti, la Banca ha prodotto documentazione idonea a dimostrare le modalità di formazione dei crediti, consistente, per il rapporto di conto a sofferenza n. omissis (già conto corrente n. omissis) nel contratto di apertura del rapporto e negli estratti conto analitici e scalari per il suo svolgimento.

Per il conto a sofferenza n. omissis, relativo al mutuo ipotecario, è stato del pari prodotto il contratto. Per entrambi i rapporti parte opponente non ha contestato le operazioni indicate.

Gli opposenti hanno, invece, contestato le voci passive (interessi, commissione di massimo scoperto e altro) rispettivamente praticate per i rapporti. Per alcuni di questi aspetti è stata svolta consulenza tecnica contabile di ufficio, che ha confermato la correttezza delle voci applicate dalla Banca.

Infatti, con riguardo al problema dell'anatocismo, il consulente tecnico di ufficio dott. omissis ha concluso che la Banca, sia prima che dopo il 30.06.2000, ha praticato la capitalizzazione trimestrale reciproca sia per gli interessi creditori (ove il conto abbia presentato un saldo attivo nel trimestre) che per quelli debitori. Per cui tale capitalizzazione trimestrale deve ritenersi corretta, in quanto rispettosa della Delibera del CICR del 9.2.2000 che ammette la capitalizzazione trimestrale, in deroga al generale divieto di anatocismo, purché applicata con reciprocità, ovvero, appunto, per gli interessi sia passivi che attivi.

Non è stata invece disposta la ctu, chiesta dagli opposenti anche per le altre voci passive del rapporto di conto corrente (quali tassi passivi, commissione di massimo scoperto e altro). Gli istanti hanno rinnovato la richiesta dopo il deposito della relazione di ctu e in sede di precisazione delle conclusioni.

Si deve rilevare che la richiesta, relativamente a queste altre voci passive del rapporto di conto corrente, è tuttavia del tutto esplorativa, non avendo gli opposenti indicato criteri precisi in forza dei quali individuare l'eventuale non correttezza di tali voci, né hanno prodotto alcuna rideterminazione del saldo del rapporto calcolato in base ai criteri da loro indicati. Infatti, per il contratto di mutuo gli attori si sono limitati, in atto di citazione, a dedurre la natura usuraia dei tassi di interesse passivo applicati, senza tuttavia indicare in modo analitico da quali elementi traessero questa convinzione e quali criteri indebiti ritenessero essere stati applicati, come pure senza offrire alcuna propria rideterminazione.

Con riguardo al rapporto di conto corrente n. omissis l'atto di citazione, oltre a contestare la validità dell'anatocismo trimestrale, si è limitato a manifestare il dubbio che gli interessi passivi complessivamente applicati potessero avere natura usuraia, senza tuttavia indicarne le specifiche ragioni, i periodi, ovvero operare un ricalcolo del loro ammontare, ma limitandosi alla semplice affermazione e alla richiesta di svolgere una ctu contabile. Né migliori indicazioni sono state fornite dagli attori con le memorie ex art.183 c.p.c. I quesiti al consulente d'ufficio sono stati posti, all'udienza dell'1 luglio 2014, senza che alcuna parte facesse osservazioni o indicasse ulteriori quesiti o questioni da accertare. A tali quesiti si è attenuto il ctu dott. omissis.

Solamente all'udienza del 13.01.2015, dopo lo spirare del termine per le richieste istruttorie e dopo il deposito della relazione del ctu, gli attori hanno per la prima volta indicato criteri ulteriori relativamente alle modalità di determinazione e di verifica degli interessi passivi applicati. Peraltro tali indicazioni, oltre che oggettivamente tardive in quanto pervenute dopo la decadenza del termine per le istanze probatorie, sono nuovamente generiche, limitandosi la parte a richieste sempre del

tutto vaghe circa l'esistenza di tassi usurari, l'esistenza e l'entità della commissione di massimo scoperto e delle voci di costo, più in generale demandando al consulente la scelta circa i criteri da utilizzare per verificare l'entità degli interessi passivi praticati.

La totale genericità delle contestazioni di parte opponente, meramente enunciate senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento dei rapporti bancari e senza alcuna produzione di calcolo alternativo contenente i criteri ritenuti corretti, porta a confermare il rigetto della generica richiesta di consulenza tecnica contabile di ufficio finalizzata ad accertare eventuali interessi non corretti e rideterminare il saldo dei rapporti.

Infatti è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o delle c.m.s., eccetera), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (c.d. onere di contestazione specifica, si veda Cass. Civ., sez. III, sent. 14 maggio 2012, n. 7501). Mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.

Allo stesso modo la richiesta di consulenza contabile d'ufficio non può limitarsi alla generica doglianza ma deve indicare, in modo specifico, quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. Infatti l'individuazione di simili criteri è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa, per cui è scelta che non può essere demandata al ctu, che fornisce le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni al rapporto, ma che non può decidere la questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la normativa del settore.

La consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a cercare elementi, fatti o circostanze non provati, quindi inammissibile (in questo senso, tra le tante, Cass. 12.2.2008 n.3374; Cass.4.11.2005 n.26083; Cass. 30.11.2002 n.17555). Nel caso gli opposenti hanno del tutto omesso di fornire adeguata specificazione delle censure rivolte alle modalità di gestione del conto corrente e la richiesta di ctu deve ritenersi meramente esplorativa, finalizzata non tanto a verificare le contestazioni dei debitori con applicazione delle conoscenze tecniche specialistiche del consulente, bensì piuttosto a cercare elementi di prova non effettivamente prospettati dalla parte istante. Inammissibilità reiterata anche negli scritti conclusionali, nei quali l'attrice ha insistito per la teorica ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, senza tuttavia meglio determinare quesiti aderenti al caso concreto, come pure senza indicare i criteri da utilizzare, in sede di ctu, per accertare la presenza di eventuali tassi usurari o di altre voci passive indebite.

La creditrice non ha quindi fornito prova di quanto affermato. Conseguo il rigetto della domanda di rideterminazione del suo debito verso la Banca.

Si conclude per il rigetto dell'opposizione e per la conferma della condanna degli opposenti a pagare quanto statuito nel decreto ingiuntivo, oltre accessori. In particolare per il rapporto di conto corrente si conferma il credito per € 609.503,09 oltre agli interessi convenzionali dal 31.5.2013 fino all'effettivo soddisfo.

Per il rapporto di mutuo, i debitori hanno versato, in data 18.09.2013, la complessiva somma di € 320.269,35 tramite due assegni. Versamento successivo non solamente alla richiesta e all'emissione

del decreto ingiuntivo, ma anche alla sua notifica, per cui ovviamente il pagamento non poteva essere considerato nel d.i..

Per determinare l'attuale debito per il mutuo, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio per determinare gli interessi convenzionali accumulati, sul debito per il finanziamento, dal 29.05.2013 (data indicata nel decreto ingiuntivo) al 18.09.2013 (data del versamento della somma suddetta). Il ctu ha accertato interessi passivi per € 5.695,98, che unitamente al precedente debito ammontano a € 322.116,29. Detratto l'avvenuto pagamento di € 320.269,35, residua un debito di € 1.846,94 al 18.09.2013.

Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. (omissis)/2013 così dispone:

1) respinge l'opposizione proposta dalla società e dai fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n. omissis del 2013 e per l'effetto li condanna a pagare in solido tra loro, a favore della Banca, la somma di € 609.503,09 oltre agli interessi convenzionali dal 31.03.2013 al pagamento, nonché di € 1.846,94 oltre interessi convenzionali dal 18.09.2013, in ogni caso fino all'effettivo pagamento, per le causali descritte sopra;

2) condanna gli oppositori in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in 300,00 per spese vive ed € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa e oltre alle spese di C.T.U. e per il decreto ingiuntivo poste definitivamente a loro carico.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2016

**Il Giudice
Tommaso Marvasi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*